



COMUNE DI MONTAIONE

Area Metropolitana di Firenze

L'Organo di Revisione

Parere n. 4

Verbale n. 6 del 29 novembre 2023

Il sottoscritto Revisore Unico, Dott. Luigi BROTONI, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20/07/2023,

visti

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

- l'art. 6 del DL n. 80/2021 che disciplina il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), strumento che assorbe, tra gli altri atti di pianificazione e programmazione generale, il Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- il D.lgs. 267/2000;

premesse

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2023 l'Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- che in riferimento al Piano triennale del fabbisogno di personale rappresentato nella sezione 3.3 del richiamato Piano Integrato è stato previsto che "Vista la valutazione effettuata sull'articolazione organizzativa dell'ente, sulle competenze e sul personale necessario si autorizza fin d'ora a procedere alla eventuale sostituzione di personale, in pari categoria e profilo, per cessazioni non previste dal presente piano che dovessero presentarsi nel corso del 2023 preferibilmente attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica; si demanda comunque al responsabile del servizio personale le opportune considerazioni sugli strumenti da utilizzare in relazione alle specifiche caratteristiche del posto che si intende ricoprire";
- che occorre procedere alla sostituzione di una unità di personale in uscita con procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, appartenente "all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione" profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" con una unità di personale appartenente alla stessa Area e Profilo Professionale;

preso atto

- che il Comune di Montaione si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Amministrativo ed alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Economico;

esaminata

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale inviata in data 24/11/2023 avente ad oggetto la modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del PIAO 2023 – 2025, unitamente agli allegati;

Il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto la modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del PIAO 2023 – 2025 con i relativi allegati.

Santa Croce sull'Arno, 29 novembre 2023

Il Revisore Unico
Dott. Luigi Brotini